### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Oggetto

Variazione - Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero

effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti1 società E.T.C Eco Tecnica Commerciale S.A.S - sede legale e operativa via Mori, 6 - Comune di Budrio

n. DET-AMB-2017-6695 del 14/12/2017

Proposta n. PDET-AMB-2017-6939 del 14/12/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante VALERIO MARRONI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup> società E.T.C Eco Tecnica Commerciale S.A.S - sede legale e operativa via Mori, 6 - Comune di **Budrio** P.Iva e C.F. **02889011207**.

## 1° Variazione

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 6

#### Decisione:

- 1. Si attesta l'iscrizione al n° **44131/2014 del 19.03.2014**²., nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
- 2. Modifica e aggiorna l'iscrizione n° **44131/2014 del 19.03.2014** rilasciata dalla Provincia di Bologna relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, svolta dalla **E.T.C Eco Tecnica Commerciale S.A.S -** sede legale e operativa **via Mori, 6 Comune di Budrio**, stabilendo quanto segue:

# Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

3. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a
OPERAZIONE di	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER	
RECUPERO ed		SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI	470
ATTIVITA'		INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=120102	
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	
TH OLOGIA	312	CER=120103-120104	
		CEN-120103 120104	
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici;	
		rottami elettrici ed elettronici contenenti e non	
		metalli preziosi CER=160214-160216-200136	

<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

<sup>2</sup> ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica,	
		compresi i contenitori per liquidi, con esclusione	
		dei contenitori per fitofarmaci e per presidi	
		medico-chirurgici: CER=150102	
TIPOLOGIA	13.20	Gruppo cartuccia toner per stampante laser;	
		contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per	
		stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro,	
		cartucce nastro per stampanti ad aghi CER =	
		080318, 160216	

OPERAZIONE RECUPERO	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	t/a 100
TIPOLOGIA	5.16/3	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi  CER=160214-160216-200136	

4 Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

# 5. Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 470 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

### In particolare:

- tipologia 13.20 massimo 80 tonn/anno
- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.16, dovranno essere conformi al D.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.

# 4. Operazione di recupero R4

- a) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione R4, è pari a 100 tonnellate/anno, detti rifiuti saranno sottoposti a disassemblaggio e parte dei componenti saranno commercializzati previa verifica della funzionalità.
- b) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998 e s.m.i..

# 5. **Avvertenze:**

la presente iscrizione ha durata fino al **18.03.2019.** 

\_di\_recupero\_rifiuti\_non\_pericolosi\_art.\_216\_1r.pdf;

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.arpa.emr.it: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/\_cerca\_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione\_attivita

E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della

data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il **18.12.2018**, fermo restando che la dittà è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del **18/03/2019**, a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza.

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lqs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione³: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65
   €, che vanno versate a favore dell'ARPAE SAC Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
  - denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa IT 05 T 02008 02435 000104059154;

- e) <u>L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione</u> nei termini previsti<sup>4</sup>;
- f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la scheda tecnica è quella acquisita agli atti di ARPAE il 09/11/2017 P.G. 26010/2017, per la planimetria di riferimento è quella acquisita con PGBO26172/2017 del 10/11/2017.
- **6.** Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ;

<sup>3</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

7. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

E.T.C. Eco Tecnica Commerciale S.A.S è iscritta con il nº **44131/2014 del 19.03.2014** al registro delle imprese della provincia di Bologna che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>5</sup>.

In data 09/11/2017 ha comunicato, agli atti protocollo PGBO n. 26010/2017 e s.i.<sup>6</sup> la variazione dell'iscrizione n. **44131/2014**, con richiesta di incrementare il quantitativo annuale gestito nel centro di recupero dalle attuali 400 t/a a 470 t/a, per i rifiuti non pericolosi gestiti secondo l'operazione di recupero R13, e contestualmente è stato richiesto l'inserimento di una nuova tipologia identificata come 3.1 dal D.M. 05/02/1998 relativamente al solo codice CER 120102.

Visto la variazione richiesta si è provveduto con il presente atto a riscrivere l'atto di iscrizione vigente per maggiore chiarezza di lettura dell'atto stesso.

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione<sup>7</sup> tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Provincie e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

<sup>6</sup> Vedi nota P.G. 26023 del 09/11/2017, P.G. 26172 del 10/11/2017 e successiva nota P.G. 28769 del 13/12/2017 di errata corrige che aggiorna e sostituisce la precedente scheda tecnica e relazione tecnica.

<sup>7</sup> Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.